



BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2020-2021

Articolo 1
Spese contribuibili

1. Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all'articolo 2 per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha sostenuto, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2020-2021.
2. In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all'Anno scolastico-formativo 2020-2021.
3. Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
 - a) di importo uguale o superiore ad € 200,00;
 - b) documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall'Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente disabile, rilasciate dall'insegnante;
 - c) confermata dall'Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e, nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua presenza è dichiarata dall'Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.
4. Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l'iscrizione e la frequenza siano gratuite. A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76, dall'articolo 6, comma 1, del citato D.Lgs. n. 76/2005 per i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/6/2003, all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, al D.Lgs. 13/4/2017, n. 63, nonché dalle altre normative regionali.
5. Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, contributi volontari alle Istituzioni scolastiche-formative, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici, nonché per le spese per l'acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio, divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc..

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.



9bb86d6a



2. Il richiedente deve:

- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 - studente maggiorenne, se iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche di cui al successivo punto 3, lettera a);
- b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2021:
- da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
 - da € 0 a € 60.000,00 in caso di studenti disabili;
 - il nucleo familiare del richiedente e l'ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159;

3. Lo studente deve:

- a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione:
- scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
 - scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263);
 - formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - qualunque tipo di Istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
 2. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2018-2019 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
 3. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2020-2021 a seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso;
- b) avere la residenza nel territorio della regione del Veneto.
4. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Articolo 3
Spese per l'insegnante di sostegno

1. È concesso prioritariamente agli studenti disabili un contributo fino all'importo massimo di € 15.000,00, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2.



Articolo 4**Importi massimi del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza**

1. L'importo effettivo del contributo per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza, è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 3.
2. Per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di ISEE	Livello scolastico/formativo		
	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado Formativa del secondo ciclo
1 (da € 0 a € 15.000,00)	900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da € 15.000,01 a € 30.000,00)	390,00	780,00	1.150,00
3 (da € 30.000,01 a € 40.000,00)	310,00	540,00	780,00

3. Agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
4. Agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, con priorità sugli studenti normodotati, un contributo pari all'80% degli importi massimi della Fascia 1 del precedente comma 2, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
5. Soddisfatte le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4, agli studenti normodotati per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un contributo utilizzando le risorse residue che saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto, secondo la tabella di cui al precedente comma 2.
6. Qualora fossero disponibili risorse che consentissero di attribuire agli studenti normodotati l'80% del massimo contributo concedibile, le eventuali ulteriori risorse ancora disponibili saranno attribuite proporzionalmente a tutte le categorie di aventi diritto con le modalità per essi determinate dal presente articolo.

Articolo 5**Cumulabilità con altri contributi**

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.



2. Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 6 Procedura

1. Il richiedente:

dal 18/05/2021 ed entro il termine perentorio del 28/06/2021 (ore 12,00):

- a) accedendo nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al RICHIEDENTE e utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compila ed invia via web la "DOMANDA DI BUONO-SCUOLA", seguendo le ISTRUZIONI ivi contenute;
- b) si reca presso l'Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente ed esibisce il seguente documento:
 - il codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invia all'Istituzione scolastica copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web, con una delle seguenti modalità:
 1. all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
 2. all'indirizzo di posta elettronica istituzionale non PEC;
 3. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).
- c) dichiara, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

2. L'Istituzione scolastica-formativa:

- a) dà la più ampia diffusione all'iniziativa;
- b) fino al 17/05/2021, nella persona del Dirigente dell'Istituzione scolastica-formativa, ha la possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA "BUONO-SCUOLA", che troverà nella pagina Internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, nella parte riservata al DIRIGENTE SCOLASTICO;
- c) dal 18/05/2021 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/07/2021: ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> ed invierà le domande, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
L'Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell'istruttoria e dell'invio delle domande alla Regione del Veneto, entro il termine perentorio del 12/07/2021, ore 12,00.

3. La Regione:

entro il 12/09/2021, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il contributo alle famiglie.



Articolo 7 Comunicazione ai beneficiari

1. I richiedenti prendono conoscenza dell'esito della propria domanda mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale.
2. I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 8 Cause di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo:

- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di "domanda di Buono-Scuola";
- b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
 - soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
 - studente maggiorenne iscritto e frequentante le Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- c) la residenza dello studente fuori dalla regione del Veneto;
- d) la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
- e) la carenza della Dichiarazione sostitutiva Unica - ISEE 2021 rilasciata dall'INPS oltre il termine perentorio del 28/06/2021;
- f) la carenza dell'ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare, rilasciata oltre il termine perentorio del 28/06/2021;
- g) l'ISEE 2021 del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
- h) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
- i) la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
- l) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/06/2021;
- m) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28/06/2021, del seguente documento:
 - codice identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web o copia della domanda con codice identificativo rilasciato dalla procedura web, in caso di invio;
- n) la carenza di conferma, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
 - iscrizione dello studente all'Istituzione scolastica-formativa nell'Anno scolastico-formativo 2020-2021;
 - in caso di iscrizione ad un'Istituzione formativa accreditata:
 - frequenza nell'Anno scolastico-formativo 2020-2021 di un percorso triennale di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi del sistema duale, attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
 - spesa per iscrizione e frequenza;



- in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall'Istituzione scolastica-formativa: spesa per l'insegnante di sostegno;
 - in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia: presenza dell'insegnante di sostegno presso l'Istituzione scolastica-formativa;
- o) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'Istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 12/07/2021.

Articolo 9

Comunicazioni obbligatorie

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.
3. Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al compimento della prescrizione.

Articolo 10

Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

Articolo 11

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.
3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri accessi, anche dell'accesso alla seguente banca dati: attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).
4. La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell'esito del procedimento di controllo mediante l'accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb> entro 180 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, utilizzando la propria identità digitale SPID



(Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Articolo 12

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR) e secondo le finalità connesse all'espletamento del Bando.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, Dott. Massimo Marzano Bernardi.

Il *Data Protection Officer* ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it.

